

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUCIA ESPOSITO

- Presidente -
- Dott. MARGHERITA MARIA LEONE

- Consigliere-
- Dott. FRANCESCOPAULO PANARIELLO

- Consigliere-
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA

-Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24431-2024 proposto da:

[redacted] S.R.L., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avvocato [redacted]

- *ricorrente* -

contro

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato
[redacted]

- *controricorrente* -

2025
2415

avverso la sentenza n. 877/2024 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 19/11/2024 R.G.N. 531/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

Oggetto

Licenziamento
per
superamento
del comparto

R.G.N.24431/2024
Cron.
Rep.
Ud13/05/2025
CC
- E' STATO
DISPOSTO D'UFFICIO
LA SEGUENTE
ANNOTAZIONE: IN
CASO DI
DIFFUSIONE
OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI
ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DI:
[redacted]



RILEVATO CHE

- 1.** la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto a [REDACTED] in data 8 luglio 2022 e, per l'effetto, ha condannato la [REDACTED] s.r.l. a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- 2.** la Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che "che la valutazione unitaria delle risultanze istruttorie-testimoniali e documentali – acquisite al processo consentano di ritenere dimostrato, ex art. 2729 c.c., che sin dal 10.2.2021 la malattia che ha determinato l'assenza dal lavoro del dipendente fosse COVID, e che quindi fosse applicabile l'esclusione dal computo –ai fini del comporto- delle relative giornate, così come di quelle dal 22.2.2021 al 4.03.2021"; ciò in ragione della previsione dettata dall'art. 26, comma 1, d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, secondo cui: "il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto";



3. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società soccombente con due motivi; ha resistito l'intimato con controricorso;

all'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni;

CONSIDERATO CHE

1. i motivi di ricorso possono essere indicati secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente:

1.1. col primo si deduce: "violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3, c.p.c., dell'art. 26, c. 1, D. Lgs. 18/2020 e dell'art. 14 delle preleggi, per aver il Giudice d'appello applicato la predetta norma dell'art. 26, c. 1, al caso di specie sebbene non rientrante nelle ipotesi dalla stessa tipizzate, in quanto né era stata disposta la quarantena con sorveglianza o la permanenza domiciliare fiduciaria, né era stata accertata la sussistenza della patologia Covid-19. La sentenza impugnata ha esteso la previsione dell'art. 26, co. 1, D. Lgs. 18/2020 ad un caso non contemplato dalla norma, ossia quello di un dipendente privato al quale sia stata prescritta l'assenza dal lavoro per 'febbre e tosse in attesa di tampone ricerca SARS COV-2', senza che sia stata disposta nei suoi confronti alcuna misura di contenimento dell'infezione da Covid-19, né tantomeno sia stata accertata scientificamente la sussistenza di tale patologia";

1.2. il secondo motivo denuncia: "violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3, c.p.c., dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5, c.p.c., avendo il Giudice d'appello reputato che sussistessero presunzioni gravi precisi e concordanti circa la sussistenza della



patologia da Covid-19, omettendo di considerare che il diretto interessato non ha segnalato tale asserita patologia a tempo debito, quando la Società glielo aveva chiesto”; si deduce: “anche a voler ammettere – per pura ipotesi – che la norma emergenziale dell’art. 26, c. 1, D. Lgs. 18/2020 possa essere applicata a casi in cui né sono state adottate misure di contenimento, né sia stata scientificamente accertata l’esistenza della patologia Covid-19, allora la sentenza impugnata sarebbe comunque viziata per aver reputato che sussistessero presunzioni gravi precise e concordanti circa la riconducibilità di alcuni giorni di assenza al Covid-19, omettendo di considerare che quando la Società aveva espressamente chiesto al dipendente, per iscritto, di segnalare periodi da escludere dal computo del comporto (nel momento in ha raggiunto i 250 giorni di assenza, molto prima del limite del periodo di comporto, fissato in 365 giorni), egli non aveva dato riscontro, e soltanto nel momento in cui ha agito giudizialmente ha invocato l’asserita sussistenza della patologia Covid-19. Il ragionamento decisorio è contraddittorio e illogico, posto che l’omessa segnalazione da parte dello stesso interessato, a tempo debito, della sussistenza di giornate di assenza per Covid-19, esclude che ricorrano presunzioni gravi precise e concordanti a sostegno dell’esistenza di tale patologia”;

2. il Collegio reputa che il ricorso non possa trovare accoglimento;

i due motivi, da valutarsi congiuntamente per connessione sono in parte inammissibili e in parte infondati;

2.1. sono inammissibili nella parte in cui si critica l’accertamento di fatto, compiuto dalla Corte territoriale mediante l’utilizzo di presunzioni, che ha indotto il convincimento dei giudici di merito



circa il fatto "che sin dal 10.2.2021 la malattia che ha determinato l'assenza dal lavoro del dipendente fosse COVID", circa la pretesa violazione delle disposizioni codicistiche in materia di presunzioni, è noto che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010) e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all'esistenza o, al contrario, all'inesistenza del fatto ignoto; la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca



necessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781 del 2017); essendo compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui "risalire" al fatto ignorato, i quali presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria, nonché l'apprezzamento circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*, l'esito dell'operazione si sottrae al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017), salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente; pertanto, chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.; più di recente v. Cass. n. 1234 del 2019) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, non essendo sufficiente dedurre -come nella specie- che il giudice d'appello avrebbe trascurato che il lavoratore non aveva segnalato la sua patologia quando la società lo aveva richiesto;

2.2. una volta accertato in fatto che il dipendente era assente per ragioni di Covid, le sue assenze andavano scomutate dal comports ai sensi dell'art. 26 richiamato nello storico della lite, da interpretarsi estensivamente nell'ambito di una disciplina volta al contenimento della pandemia anche a tutela della parte datoriale;



alla stregua del recente orientamento di legittimità, le censure sono poi infondate laddove si evidenzia che il diretto interessato avrebbe dovuto indicare la patologia di cui era affetto, quando richiesto, atteso che si è affermato il principio secondo cui la causa di non computabilità delle assenze ai fini del comparto, stabilita dall'art. 26 in discorso, opera oggettivamente e, quindi, non deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro per escluderne la computabilità (Cass. n. 12272 del 2025, cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.);

3. pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese liquidate secondo soccombenza come da dispositivo; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); va, disposta, da ultimo, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 della parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,



da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ai sensi dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di [REDACTED]

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 13 maggio 2025.

La Presidente

Dott.ssa Lucia Esposito



Oscramento disposto

Numero registro generale 24431/2024

Numero sezionale 2415/2025

Numero di raccolta generale 22552/2025

Data pubblicazione 04/08/2025

